



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

D.R. n. 1056

IL RETTORE

- VISTA** la legge n° 240 del 30.12.2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4.07.2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 160 del 12.07.2011;
- PRESO ATTO** delle Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari in atto vigenti;
- VISTO** il Decreto Rettorale n° 37 del 20/01/2017 con il quale è stato istituito il Centro di Ricerca di Ateneo denominato "Laboratorio Giuridico di Epigrafia, Papirologia e Codicologia" e, con medesimo provvedimento, è stato nominato il Prof. Orazio Antonio Licandro quale Responsabile del suddetto CR e che tale CR afferisce per la gestione amministrativo-contabile al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Ateneo;
- VISTO** il D.R. n° 381 del 18/05/2017 con il quale è stato emanato il Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca di Ateneo "Laboratorio Giuridico di Epigrafia, Papirologia e Codicologia";
- TENUTO CONTO** che, con Decreto Rettorale n° 637 del 31/05/2019, è stata modificata la denominazione del suddetto CR in "Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica" e che, con medesimo provvedimento, il Prof. Lorenzo Sinisi è stato nominato Responsabile del succitato Centro di Ricerca, tenuto conto del trasferimento presso altro Ateneo del Prof. Orazio A. Licandro;
- VISTO** il testo del Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca di Ateneo denominato "Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica" approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle adunanze del 12 e 18 luglio 2019.

DECRETA

E' emanato il Regolamento di Funzionamento del Centro di Ricerca di Ateneo denominato "Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica" dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Catanzaro, **09 SET. 2019**

IL RETTORE

Prof. Giovambattista De Sarro

Centro di Ricerca
«Laboratorio di Storia giuridica ed economica»

Regolamento di Funzionamento

Art. 1 - *Costituzione, denominazione e sede del Centro di Ricerca.* - È costituito, in conformità dell'art. 13 dello Statuto dell'Università degli Studi *Magna Graecia* di Catanzaro e dell'art. 2 delle vigenti *Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari*, il Centro di Ricerca (in seguito CR) così denominato: Laboratorio di Storia giuridica ed economica, le cui disposizioni costituiscono parte integrante della presente disciplina regolamentare.

Il CR ha sede in Catanzaro, nel Campus Universitario Salvatore Venuta, presso l'edificio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali (in seguito: DiGSES), ed è ubicato presso la stanza n. 18 del Livello 1 del predetto Dipartimento.

Art. 2 - *Funzioni del Centro di Ricerca.* - Fatto salvo quanto disposto nell'art. 8, il CR ha la finalità di realizzare, su scala pluriennale, ricerche di rilevante impegno nei settori del Diritto romano e Diritti dell'antichità, Storia del diritto medievale e moderno, Diritto canonico ed ecclesiastico e della Storia economica. A tal fine, esso promuove specifiche linee di ricerca, anche individuali, selezionate tra quelle di maggior interesse attuale e interdisciplinare, e persegue la diffusione dei relativi risultati nelle comunità accademiche nazionali e internazionali, presso Enti di ricerca, pubblici e privati, nonché presso Pubbliche Amministrazioni.

Per la realizzazione dei propri obiettivi il CR promuove la collaborazione, mediante accordi, tra strutture interne all'Ateneo e con altri soggetti, quali Università, Enti e Associazioni di ricerca, Pubbliche Amministrazioni e sistema delle imprese, pubbliche e private. A tal fine potrà avvalersi della collaborazione di dottorandi di ricerca e di altro personale in formazione afferente a Dipartimenti universitari o a Centri di ricerca pubblici e privati e, più in generale, di studiosi di discipline affini alle attività del Centro. Cura pubblicazioni scientifiche e favorisce, altresì, la mobilità di docenti e laureati tra le Università.

Art. 3. - *Struttura del Centro di Ricerca.* - Sono organi del CR il Responsabile e il Comitato Scientifico. Il Responsabile, a cui è affidata la Direzione del CR è nominato in conformità delle norme interne richiamate nell'art.1.

Il Responsabile, anche per la programmazione delle attività del CR, si avvale di un Comitato Scientifico, la cui composizione e le cui funzioni sono quelle indicate nelle citate Disposizioni regolamentari relative agli organi ausiliari.

Art. 4. - *Attribuzioni del Responsabile del CR e del Comitato Scientifico.* - Il Responsabile del CR pianifica le attività del CR del quale ha la responsabilità programmatica e organizzativa, dura in carica per tutta la durata del Centro e può essere rinnovato.

Il Responsabile del CR presiede il Comitato Scientifico di cui all'art. 3 e sottopone all'approvazione del Senato Accademico (SA) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'Ateneo il Regolamento di funzionamento del CR ed eventuali modifiche dello stesso.

Il Responsabile del CR trasmette annualmente al SA e al CdA una relazione delle attività e dei progetti realizzati, preventivamente approvati dal Comitato Scientifico.

Nell'ambito dei fondi e delle risorse di pertinenza del CR, quali definiti nell'art. 6, e/o acquisiti in conformità degli artt. 7 e 8, e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, si possono promuovere e favorire accordi di collaborazione per i quali si rinvia al vigente *Regolamento per conto terzi* d'Ateneo.

Il Comitato Scientifico delibera, per tutte le attribuzioni di sua competenza, a maggioranza dei presenti ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti (di cui, almeno 3 interni al DSGSES), oltre al Responsabile che lo presiede. Il Comitato Scientifico può deliberare, in tutte le sue componenti, o anche parzialmente, con modalità telematiche (posta elettronica, videoconferenza, ecc.), e anche al di fuori dei locali e delle strutture d'Ateneo.

Delle deliberazioni del Comitato Scientifico, a cura di un Segretario nominato dal Responsabile, anche tra soggetti estranei al Comitato medesimo, viene steso sintetico verbale, sottoscritto dal verbalizzante e dal Responsabile.

Art. 5. - *Afferenza del CR e sua gestione amministrativa.* - Il Centro è gestito, sotto il profilo amministrativo-contabile, dal DiGES.

Art. 6. - *Fondi per il funzionamento del CR.* - Il Segretario amministrativo del Dipartimento di afferenza cura la tempestiva acquisizione delle risorse assegnate al CR.

Fatto salvo, in questo caso, quanto disposto nel successivo art. 8, sono egualmente assegnate al Centro di Gestione Dipartimentale di afferenza, che li amministra in conformità dell'art. 5, e finalizzate alle attività del CR, le risorse finanziarie e patrimoniali eventualmente destinate da terzi al CR.

Art. 7. - *Attrezzature e dotazioni del CR.* - Costituiscono dotazione funzionale del CR le attrezzature, i beni e i servizi, ancorché di titolarità dell'Ateneo, assegnati o destinati al suo funzionamento, o acquisiti dall'Ateneo, in conformità delle vigenti disposizioni amministrativo-contabili, con la predetta destinazione.

Rientrano, altresì, nella dotazione funzionale del CR le attrezzature, i beni e i servizi inventariabili acquisiti in sede di gestione amministrativa del CR, in conformità degli artt. 4 e 5, o in esito delle procedure di spesa di cui al successivo art. 9.

Il CR, quale struttura di documentazione e punto di servizio, garantisce, con riguardo al materiale bibliografico comunque posseduto e compatibilmente con le possibilità derivanti dalla sua strutturazione, adeguata fruizione all'utenza, secondo modalità e tempi di accesso definiti dal Responsabile del CR.

Art. 8. - *Attività per conto terzi.* – In conformità di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, e 2.2, lett.j) delle *Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari*, il CR fornisce, a richiesta, specifiche competenze a Enti pubblici e privati, o ad altri committenti che ne facciano richiesta, attraverso convenzioni, per le quali si rinvia al vigente *Regolamento per conto terzi* d'Ateneo.

Art. 9. - *Spese per il funzionamento del CR.* - Ai componenti del Comitato Scientifico del CR non possono essere assegnati per la carica compensi, emolumenti o indennità, salvo che sia diversamente disposto, con regolamentazione di carattere generale, da parte dell'Ateneo.

Qualora, per l'espletamento delle attività di ricerca e in genere nell'ambito delle competenze del CR, il Responsabile o singoli componenti del Comitato Scientifico debbano sopportare una spesa, questa è posta a carico del fondo del CR. A tal fine, il Segretario amministrativo del Dipartimento di afferenza provvede alla sua copertura secondo le modalità e le regole osservate per la gestione amministrativa del Dipartimento medesimo.

Art. 10. - *Norma di rinvio.* - Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni normative vigenti, nonché le norme, statutarie e regolamentari, dell'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro.

